

COMUNE DI "SERDIANA"
PROVINCIA DI "SUD SARDEGNA"

VERBALE N.23 del 1.12.2021

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2021.

L'anno 2021 addì uno del mese Dicembre il Dott .Bruno Carcangiu nella sua qualità di Revisore dei Conti;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n.36 del 01.07.2021 avente per oggetto "Costituzione del Fondo risorse decentrate e per la contrattazione integrativa anno 2021-parte stabile"-

Vista altresì la determinazione del responsabile del servizio Finanziario n.72 del 30.11.2021 avente per oggetto :Integrazione determina n.36 del 01.07.2021"Costituzione del fondo risorse decentrate e per la contrattazione integrativa anno 2021 parte stabile";

Visti gli allegati alla determinazione succitata predisposti dal responsabile del servizio finanziario;

Vista la deliberazione della G.C n.91 del 15.11.2021 con la quale sono dati indirizzi per la costituzione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate relative all'anno 2021;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale,vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- *L'art.9,comma 2-bis,ultimo periodo, del d.l 78/2010,come modificato dall'art.1,comma 456,della legge 147/2013,prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015,le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;*
- *L'art.1,comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016,l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.*

Visto *l'art 23,comma 2,del d.lgs.25 maggio 2017,n.75,il quale prevede che" a decorrere dal 1° gennaio 2017,l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165,non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,comma 236,della legge 28 dicembre 2015,n.208 è abrogato;*

Preso atto che ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 75/2017,n75,anche per l'anno 2021,il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016,come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Visto l'art.33 comma 2,del D.L 34/2019,convertito in legge 58/2019 che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23,comma 2,del D.Lgs 75/2017,come definito dal DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019,e che prevede che a partire dall'anno 2020,il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018,nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visti i C.C.N.L del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali attualmente vigenti in particolare il CCNL del 21.05.2018;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs 150/2009;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, relativa alla Costituzione del Fondo incentivante anno 2021 così come risulta dagli elaborati allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Di certificare la compatibilità finanziaria del succitato Fondo per l'anno 2021.

IL REVISORE

